SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto «Regioni - Autonomie locali».

99A11417

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1999.

Certificazioni del bilancio di previsione 2000 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

99A11428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Rho.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Rho ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 23 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede di via Magenta n. 77;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Rho in data 23 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1999

Il direttore regionale reggente: IOVENE

99A11425

DECRETO 20 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rho.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Rho ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni 18, 19, 20 e 22 novembre 1999, dovuto alle operazioni di trasloco presso la nuova sede di via Magenta n. 77;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rho nei giorni 18, 19, 20 e 22 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1999

Il direttore regionale reggente: IOVENE

99A11426

DECRETO 20 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rho.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rho ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 18, 19, 20 e 22 novembre 1999, dovuto alle operazioni di trasloco presso la nuova sede di via Magenta n. 77;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rho nei giorni 18, 19, 20 e 22 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1999

Il direttore regionale reggente: IOVENE

99A11427

DECRETO 20 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi inerenti al catasto terreni e fabbricati presso l'ufficio del territorio di La Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visti il fax inviato dall'ufficio del territorio di La Spezia in data 24 novembre 1999, prot. 15425, e la nota del 30 novembre 1999, prot. 18292, con i quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi nel periodo dal 15 novembre 1999 al 22 novembre 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL GIORNO 15 NOVEMBRE 1999 AL GIORNO 20 NOVEMBRE 1999
ED IL GIORNO 22 NOVEMBRE 1999

Regione Liguria:

ufficio del territorio di La Spezia, servizi inerenti al catasto terreni e fabbricati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A0014

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 dicembre 1999.

Trasferimento del credito di L. 8.121.636 dal Consorzio idraulico di terza categoria per i corsi d'acqua Serio-Cherio e Morla, con sede in Bergamo, all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria per i corsi d'acqua Serio-Cherio e Morla, annesso al Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, con sede in Bergamo, è rappresentata dal recupero della disponibilità di cassa di L. 8.121.636 risultante dal conto consuntivo 1995 dell'ente medesimo;

Considerato che la definizione della suddetta operazione risulta a tutt'oggi difficoltosa a seguito di una contestazione in corso con il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, tuttora operante;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di L. 8.121.636 dal Consorzio idraulico di terza categoria per i corsi d'acqua Serio-Cherio e Morla, con sede in Bergamo, all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse per L. 8.121.636 — vantato nei confronti del Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca — è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Consorzio idraulico di terza categoria per i corsi d'acqua Serio-Cherio e Morla, con sede in Bergamo, all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato Consorzio idraulico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

99A11313

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'ospedale di Lecco ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dal 1° gennaio 1980.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state

approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'ospedale di Lecco relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale di Lecco è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte dal 1º gennaio 1980.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11263

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'ospedale di Lecco ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal 1º gennaio 1990.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'ospedale di Lecco relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle clinche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale di Lecco è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte dal 1º gennaio 1990.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11264

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dal 1º gennaio 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte dal 1º gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11267

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960/1993.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-1993.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11266

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto geriatrico «Pio Albergo Trivulzio» di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1994.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11265

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Suzzara, appartenente all'azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte a partire dal 1978.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta del presidio ospedaliero di Suzzara, appartenente all'azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Suzzara, appartenente alla azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1978.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11268

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione alla azienda regionale U.S.L. n. 4 di Torino ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dal 1º gennaio 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'azienda regionale U.S.L. n. 4 di Torino relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'azienda regionale U.S.L. n. 4 di Torino è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte dal 1° gennaio 1961.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11269

DECRETO 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Gravina» di Caltagirone ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta dell'azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1992.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ITALIA

99A11270

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1999.

Criteri, modalità e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista a legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 71, comma 1, che, allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, prevede che

la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individui su proposta del Ministro della sanità, i grandi centri urbani, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro meridionali, al fine di assegnare e somme stanziate dal medesimo articolo:

Visto l'art. 71, comma 2, della medesima legge, che, per l'utilizzo delle somme stanziate, prevede che il Ministro della sanità individui con proprio decreto, d'intesa con la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i criteri, le modalità e i termini per l'elaborazione e la presentazione degli specifici progetti, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisita l'intesa con la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità

1. I criteri e le modalità per l'elaborazione e la presentazione dei progetti, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati alla realizzazione degli interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani previsti dall'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono descritti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Finanziamenti

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 è assicurato per non più del 70% dalle risorse previste dal comma 1 dell'art. 71 della legge medesima e per la parte rimanente da altre risorse pubbliche o private.

Art. 3.

Termini

1. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nomina, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la commissione prevista dal comma 2 dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica, del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione è istituita presso la medesima Conferenza.

2. Le regioni e le province autonome nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati ai sensi dell'art. 71, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sentiti i comuni interessati, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, presentano al Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, entro cento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i progetti per la realizzazione dei suddetti interventi, comprensivi della parte generale e della parte specifica, così come indicato nell'allegato. Per i progetti in materia di lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, la parte specifica è definita dal progetto preliminare.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, trasmette i progetti, pervenuti secondo le modalità e i termini previsti nel presente decreto, alla commissione di cui al comma 1 per la relativa istruttoria. La commissione trasmette il parere al Ministro della sanità entro trenta giorni dall'acquisizione dei progetti.

4. Entro trenta giorni dalla data della formalizzazione del parere da parte della commissione, il Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione medesima, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui ai comma 1 dell'art. 71 della legge n. 448 del 1998, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome interessate.

Art. 4.

Interventi di sostegno

1. Decorso inutilmente il termine fissato per la presentazione dei progetti da parte delle regioni, i comuni appartenenti all'elenco dei grandi centri urbani individuati dalla conferenza unificata possono presentare, entro i successivi trenta giorni propri progetti al Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, trasmettendone copia alla regione. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto termine per la presentazione dei progetti da parte dei comuni, il Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione trasmette i progetti alla commissione, di cui al comma 1 dell'art. 3, per la relativa istruttoria. La commissione trasmette il parere al Ministro della sanità entro trenta giorni dall'acquisizione dei progetti.

2. Al fine di garantire la presentazione di almeno un progetto per ogni grande centro urbano ammesso al finanziamento, il Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per l'elaborazione dei progetti.

3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse stanziate.

4. Ai fini del presente decreto si applica l'ultimo periodo dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 132

ALLEGATO

Premessa.

L'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani soffre di specifiche difficoltà che impongono la elaborazione di una politica mirata alla riqualificazione degli interventi a tutela della salute.

Le grandi città sono spesso contraddistinte da processi di deterioramento che assumono connotazioni particolarmente preoccupanti quando riferiti a disfunzioni dei servizi pubblici rivolti alla tutela della salute dei cittadini. Gli elementi di debolezza propri del sistema sanitario delle grandi aree urbane sono individuabili, fra l'altro, nella frammentazione dell'offerta di servizi e nella variabilità delle risposte assistenziali (con conseguenti problemi di appropriatezza nell'utilizzo delle risorse e di potenziali iniquità nell'accesso ai servizi), nella presenza di strutture ospedaliere di dimensioni tali da favorire il congestionamento e la de-personalizzazione dei percorsi assistenziali, nella mancanza di una rete integrata volta a semplificare l'accesso dei cittadini ad una pluralità di punti di erogazione, nella carenza di strumenti di semplificazione e di informazione volti a limitare contatti defatiganti e inconcludenti con i singoli servizi, nella vetustà del patrimonio edilizio e tecnologico e nel suo insufficiente adeguamento alle norme di sicurezza, nell'inadeguatezza della rete dell'emergenza, nella crescente presenza nel territorio di condizioni di emarginazione che richiedono l'elaborazione di politiche mirate al miglioramento della salute dei gruppi più a rischio, nella presenza del noto fenomeno delle liste di attesa che rinvia a problemi di gestione delle liste e di organizzazione dei processi produttivi. Nei centri cittadini risiede una percentuale significativa di soggetti deboli che nel piano sanitario nazionale 1998-2000 sono individuati in relazione alle fasi della vita (procreazione, età evolutiva ed età anziana) ed a fenomeni sociali quali l'immigrazione. Questi soggetti sono deboli non tanto in termini economici quanto di abilità sociali e di condizioni ambientali che ne influenzano la qualità della vita. La maggior parte di queste persone vivono in solitudine, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno di assistenza sociale e sanitaria, e necessitano di interventi integrati e programmati volti a contrastare le condizioni di particolare svantaggio di cui soffrono.

Ad una tale varietà di punti di debolezza si accompagnano ritardi più o meno consistenti nella predisposizione di piani di intervento, ritardi riconducibili alla complessità del sistema, alle diffuse resistenze al cambiamento nonché alle insufficienti capacità programmatorie dei livelli istituzionali competenti.

In tale contesto, il piano straordinario di interventi previsto dall'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rivolge in particolare ai grandi centri urbani che presentano criticità speciali sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, con specifica attenzione a quelli del centro sud.

La norma citata individua cinque obiettivi generali cui devono concorrere i programmi da realizzare. Gli interventi devono essere volti ad assicurare:

a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;

b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;

c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e teonologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;

d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;

e) la territorializzazione dei servizi.

Si tratta di obiettivi molto ampi, che riguardano - al contempo - interventi su aspetti strutturali e logistici delle strutture sanitarie, programmi indirizzati all'innalzamento degli standard di salute della collettività, progetti a carattere organizzativo nonché sperimentazione di nuovi modelli gestionali. L'orientamento di fondo è il perseguimento di finalità il più possibile trasversali rispetto alle diverse tipologie di intervento.

In tal senso, il «Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani» non va interpretato come un atto con cui finanziare sporadici interventi in conto capitale per la ristrutturazione e/o il potenziamento di singole unità di offerta, sussidiario al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie ex art. 20 legge n. 67 del 1988; al contrario, il Piano è volto a privilegiare progetti in grado di interessare trasversalmente le diverse aree di interesse sanitario.

Più precisamente, il Piano straordinario sollecita la predisposizione di progetti volti a favorire:

a) il coordinamento delle attività svolte dai singoli soggetti che operano nella sanità dei grandi centri urbani, specificatamente tra le aziende USL (in risposta alle evidenti esigenze di raccordo e di concertazione permanente delle attività in funzione di tutela) e tra le AUSL e gli altri soggetti erogatori di maggiore rilevanza (aziende ospedaliere, policlinici, IRCCS, case di cura, etc.);

b) il coordinamento degli interventi di sviluppo e di riqualificazione delle strutture sanitarie dei centri urbani, secondo criteri meno legati alle scelte delle singole aziende e più rispondenti a logiche di equa distribuzione territoriale dei servizi (e, quindi, di accessibilità per l'utenza);

c) la razionalizzazione degli investimenti in edilizia ospedaliera e nelle dotazioni teonologiche, attraverso il monitoraggio e la verifica della coerenza dei piani di investimento ex art. 20, il coordinamento degli interventi sulle singole strutture e la loro finalizzazione alle esigenze prioritarie dei centri urbani;

d) il coordinamento degli interventi sanitari con gli altri interventi di sviluppo e riqualificazione territoriale dell'area (trasporti, urbanistica, acqua, ecc.).

A) INDICAZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO.

Il progetto deve essere sviluppato secondo la seguente articolazione:

1. *Analisi di contesto.*

L'analisi del contesto ha carattere propedeutico, è volta a fornire il quadro generale dei problemi sanitari del grande centro urbano (e dei fattori tecnici, economici, sociali e ambientali ad essi pertinenti), mira ad individuare gli elementi di maggiore criticità propri della realtà sanitaria dell'area cittadina, è strumentale alla precisazione delle scelte strategiche. Può essere sviluppata con riguardo ai seguenti punti:

a) analisi delle principali caratteristiche del contesto generale e di quello specifico che influenzano le condizioni di salute e l'erogazione dell'assistenza sanitaria nell'area cittadina;

b) individuazione e analisi dei fattori di criticità che contraddistinguono la realtà urbana negli aspetti legati ai livelli di salute, di qualità e di efficienza dei servizi sanitari (soprattutto in relazione agli

obiettivi indicati come prioritari nei documenti di programmazione nazionale, regionale e locale), nonché identificazione degli aspetti che richiedono e che consentono un cambiamento pianificato;

c) identificazione dei vincoli (di carattere normativo, burocratico, organizzativo, professionale, culturale, ecc.) e delle opportunità (di coinvolgimento, di responsabilizzazione, di collaborazione interaziendale e intersettoriale, di sperimentazione di strumenti innovativi, di moltiplicazione di occasioni di ammodernamento della rete dei servizi, di superamento di resistenze generali al cambiamento, ecc.) che possono condizionare o favorire lo sviluppo delle azioni volte alla riorganizzazione e alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria.

2. *Obiettivi prioritari.*

Sulla base del quadro di riferimento individuato nella precedente fase di lavoro (peculiarità e criticità cittadine, vincoli e opportunità) e tenuto conto degli obiettivi specifici indicati nell'art. 71 della legge n. 448 del 1998, devono essere precisati i traguardi cui mira il piano straordinario nell'arco temporale considerato.

Gli obiettivi da raggiungere devono essere esplicitati tenuto conto che le finalità contenute nell'art. 71 della legge n. 448 del 1998 possono essere perseguite solo attraverso il superamento della frammentazione degli interventi tipica delle realtà più complesse, nonché attraverso lo sviluppo di forme di coordinamento intra e inter-aziendale delle azioni messe in atto dai singoli soggetti operanti nell'area territoriale dei grandi centri urbani.

L'identificazione degli obiettivi dovrà prestare specifica attenzione alle esigenze di:

potenziamento dei servizi territoriali, al fine di favorire l'accesso ai servizi di primo intervento e di qualificare il ricorso all'assistenza di secondo livello;

sviluppo delle attività finalizzate alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita;

promozione delle azioni in grado di rispondere a bisogni primari di salute della popolazione e delle categorie più a rischio.

3. *Pianificazione operativa.*

Al fine di evitare il rischio di una pianificazione ricca di enunciazioni di principio ma priva di efficacia operativa (per la mancanza di indicazioni concrete), il programma straordinario è articolato in sottoprogetti, in ognuno dei quali l'enfasi è posta sulle risorse quali-quantitative occorrenti, sulla fattibilità degli interventi, sui tempi di realizzazione e sulle responsabilità individuate per l'attuazione del sottoprogetto.

Lo sviluppo della pianificazione operativa deve comprendere una parte generale, riferita all'insieme degli interventi, e una parte specifica, riferita ai singoli sottoprogetti.

La parte generale risponde all'esigenza di evitare il rischio di una pianificazione risultante dalla mera somma di singoli progetti di intervento ed è volta a garantire il coordinamento delle scelte strategiche in una logica riferita all'intera realtà urbana e al complesso dei servizi a tutela della salute. Nella predisposizione di tale parte generale, specifica attenzione dovrà essere riservata alla individuazione e al potenziamento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi, con particolare riferimento all'esigenza di sostenere e garantire:

a) il coordinamento delle attività svolte da ciascun soggetto che opera nella sanità delle singole realtà cittadine, nonché il coordinamento degli interventi sanitari con gli altri interventi di riqualificazione dell'area (rete dei trasporti. servizi pubblici, ecc.);

b) il coordinamento degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e tecnologico già previsti da altri provvedimenti nazionali o regionali e la loro finalizzazione alle esigenze prioritarie del centro urbano (anziché alle esigenze delle singole aziende coinvolte).

La parte generale dovrà contenere uno schema riassuntivo degli interventi previsti nei singoli sottoprogetti, un piano dei finanziamenti riferito all'intero programma e all'intero arco temporale di riferimento (distinto per singole annualità) nonché alle diverse modalità di finanziamento.

La parte specifica è articolata in sottoprogetti che afferiscono a singoli settori di intervento o specifiche aree di attività; a titolo di esempio, i sottoprogetti possono essere riferiti a piani di rinnovamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche, azioni di riqualificazione di specifiche sub-aree territoriali facenti parte del territorio cittadino, programmi di intervento a favore di specifiche fasce di popolazione, piani di potenziamento dei servizi territoriali, progetti di sviluppo della rete dell'emergenza, piani di riqualificazione di specifici settori assistenziali, progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare, programmi di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali, e così via.

Con riferimento ad ogni singolo sottoprogetto, devono essere precisati i seguenti elementi:

a) l'orizzonte temporale di riferimento (variabile da caso a caso, tenuto conto della complessità degli interventi e della natura dei vincoli da superare) e il cronoprogramma delle varie fasi in cui si articola l'intervento;

b) le risorse finanziarie (e di altra natura) necessarie, anche attraverso la predisposizione di un quadro economico che, ove previsto dalla normativa vigente, indichi i costi, comprese le spese tecniche di progettazione e per attività di supporto;

c) il cofinanziamento previsto (anche variabile da caso a caso, tenuto conto della intersettorialità degli interventi e delle concrete possibilità di coinvolgimento di finanziatori esterni, fermo restando il vincolo del cofinanziamento minimo del 30% rispetto al costo dell'intero piano straordinario) ed i soggetti coinvolti;

d) gli impegni e le responsabilità assegnati ai singoli soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;

e) le fasi operative di sviluppo del progetto;

f) i risultati attesi, espressi in modo preciso, verificabile e quantificabile ed esplicitati con riferimento alle criticità che l'intervento si propone di superare;

g) gli strumenti di monitoraggio del piano operativo e i meccanismi di riprogettazione in caso di scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi nelle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

B) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

I progetti devono essere sviluppati tenuto conto dei seguenti criteri generali.

Coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con le finalità programmatorie degli altri livelli istituzionali.

Il progetto deve essere coerente con le finalità programmatorie degli enti di riferimento e, in primo luogo, con le indicazioni della programmazione regionale. Il progetto deve corrispondere alle priorità indicate dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario regionale e dagli altri strumenti di progammazione previsti dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ove approvati. Il progetto, inoltre, deve tenere conto dei programmi elaborati da altri soggetti istituzionali che concorrono al raggiungimento dei medesimi obiettivi generali. Per quanto attiene agli interventi di edilizia sanitaria il progetto deve essere armonizzato con il programma finanziato con l'art. 20 della legge n. 67 del 1988.

Particolare rilevanza assume, pertanto, la presenza di una coerenza progettuale interistituzionale ed intersettoriale, nella logica di integrazione in rete di strutture, di interventi e di enti.

Impatto del progetto sull'intera area urbana.

Il progetto, deve essere volto alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria dell'intera area ed esprimere la valenza di «piano per la città».

Un elemento di preferenza nella valutazione dei progetti consisterà nella completezza e nella trasversalità del programma e nella rilevanza dell'area territoriale su cui si potranno avere ricadute positive. Proprio in considerazione della logica sinergica che deve guidare la committenza pubblica, la dimensione territoriale di riferimento, coincidente con l'area urbana, acquista un importante valore nella assegnazione dei finanziamenti.

Integrazione e potenziamento delle reti dei servizi ai cittadini.

Il progetto deve, preferibilmente, coinvolgere più aree di offerta, con l'obiettivo di migliorarne l'integrazione, la fruibilità e il raggiungimento di standard di qualità e di efficienza.

Sarà data priorità ai progetti riferiti all'introduzione o al rafforzamento di reti di servizi.

Il programma di intervento deve prevedere la consultazione dei soggetti pubblici, privati e collettivi interessati al progetto che

potranno esprimere le proprie aspettative in merito. Un ruolo centrale spetta ai comuni, in relazione alla centralità e all'importanza del ruolo progettuale dell'ente locale.

Impatto sui servizi sanitari e sociosanitari.

Il progetto deve partire dall'analisi del contesto ed evidenziare le criticità tipiche del territorio, tenuto conto anche dei flussi straordinari di domanda. Il progetto deve riguardare interventi che consentano un significativo impatto sull'offerta di servizi sanitari, tenuto conto delle aspettative dei cittadini e degli operatori del settore anche ai fini dell'integrazione delle diverse politiche per la salute. La soluzione progettuale deve privilegiare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, intensificare il rapporto tra servizi di prevenzione, cura e riabilitazione e promuovere la solidarietà e l'umanizzazione.

Sperimentazione di strumenti di coordinamento, interventi organizzativi e modelli gestionali.

Il progetto sarà valutato riservando particolare attenzione alle proposte di modelli organizzativi innovativi. Il progetto può prevedere programmi aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Cofinanziamento.

La dimensione del cofinanziamento, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 30% del valore complessivo del progetto, è elemento considerato in sede di valutazione dei progetti. La capacità dell'ente richiedente di coprire una parte delle spese con fondi propri o di altri soggetti pubblici e/o privati, fornisce un indicatore del grado di responsabilizzazione dell'ente richiedente.

Nell'ambito dell'analisi delle risorse devono essere evidenziate tutti i finanziamenti in corso, concorrenti al miglioramento della rete dei servizi sanitari nonché ogni finanziamento in corso destinato ad azioni che interagiscano con le politiche per la tutela della salute.

Ai fini del presente provvedimento concorrono alla formazione del cofinanziamento, previsto nella misura minima del 30%, tutte le risorse pubbliche e private mobilitate ex novo (ovvero dopo la data di approvazione della legge n. 448 del 1996) per le finalità del presente decreto ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 71 della succitata legge.

Non possono in ogni caso essere compresi nel cofinanziamento:

le disponibilità di parte corrente per la quota capitaria di finanziamento dei livelli di assistenza;

i finanziamenti e i cofinanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (i cofinanziamenti sono esclusi nei limiti della quota obbligatoria del 5%);

ogni altra risorsa pubblica o privata destinata alla realizzazione di interventi compresi nel progetto e ad essi assegnata in data anteriore al 23 dicembre 1998.

Trasferibilità.

In sede di valutazione e selezione dei progetti, si considererà con particolare attenzione il livello di trasferibilità dei progetti. Detto criterio è coerente con la logica che guida l'erogazione dei fondi, finalizzati non tanto a dare risposte a specifici e isolati problemi, quanto a sperimentare e rendere riproducibili orientamenti, sistemi di coordinamento, innovazioni gestionali e quant'altro sia in grado di produrre significativi miglioramenti nella qualità dell'assistenza sanitaria erogata con un utilizzo mirato di risorse.

C) FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO.

Al fine di favorire una allocazione delle risorse che tenga conto delle diverse esigenze di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nelle specifiche realtà urbane, nonché del conseguente fabbisogno finanziario, i progetti dovranno essere sviluppati facendo riferimento ad un finanziamento che, in linea di principio, non potrà superare:

200 miliardi, se riferito ad un'area urbana di grandi dimensioni;

150 miliardi se riferito ad un'area urbana di medio-grandi dimensioni:

50 miliardi se riferito ad un'area urbana di medie dimensioni.

I limiti sopra citati sono comunque riferiti a progetti che non beneficiano di altri finanziamenti e che attengono ad aree urbane con elevati livelli di criticità nella rete dell'assistenza sanitaria.

Al fine di raggiungere risultati significativi e tenuto conto della complessità dei progetti, il piano di finanziamenti si riferisce all'intero stanziamento pluriennale.

Al termine di ogni anno, prima di procedere all'erogazione dei fondi riferiti all'anno successivo, il Dipartimento della programmazione, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica lo stato di realizzazione dei progetti e la congruità di quanto realizzato con quanto previsto in sede progettuale.

In caso di ritardi ingiustificati, previa diffida ad adempiere, viene sospesa l'erogazione del finanziamento, sentito l'organo di verifica e informata la Conferenza unificata.

In caso di fondi residui, saranno finanziati ulteriori progetti da programmare nelle forte e nei tempi previsti dal presente decreto.

I progetti possono essere oggetto di accordi di programma ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero della sanità eroga alle regioni interessate la somma di 15 miliardi finalizzati ad assicurare le risorse per la progettazione.

Azioni di sostegno.

Il Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicurano forme di sostegno per lo sviluppo della progettazione anche attraverso la promozione di apposito nucleo interregionale.

Al fine di favorire il raccordo tra regione, comune e altri soggetti istituzionali interessati, la regione e il comune attivano gli strumenti di semplificazione delle procedure previsti dalla normativa vigente.

Al fine di consentire l'attivazione di tempestivi interventi di sostegno da parte dell'amministrazione centrale, le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità che non consentano la realizzazione o la prosecuzione del progetto.

99A11314

DECRETO 24 novembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Donato» in comune di Napoli.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista ladomanda in data 9 maggio 1992, con la quale la società Acqua minerale «S. Donato» di Panico S.a.s., con sede in Napoli, via S. Donato, 67, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Donato» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Napoli;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Donato» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Napoli.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Stimola la digestione; può favorire le funzioni epatobiliari».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11447

DECRETO 24 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Lynx» in comune di Bedonia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 aprile 1992, con la quale la società Lynx S.p.a., con sede in Masanti (Parma), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lynx» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontanino» sita in comune di Bedonia (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Lynx S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Lynx di Bedonia (Parma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "facilita la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lynx» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontanino» sita in comune di Bedonia (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11448

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte San Moderanno» in comune di Berceto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 3 giugno 1992, con la quale la società Fonte San Moderanno, con sede in Berceto, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte San Moderanno» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Berceto (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, numero 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999: «favorevole affinché la Società acque minerali - S.A.M. - S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte San Moderanno di Berceto (Parma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico, stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico e sull'attività digestiva»;

Vista la determinazione 8 settembre 1996, n. 96/6985, della direzione generale dell'area ambiente della regione Emilia-Romagna, con la quale la concessione mineraria Fonte San Moderanno è stata trasferita ed intestata alla Società acque minerali - S.A.M. - S.r.l., con sede in Fornovo di Taro (Parma), via Fondovalle n. 100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte San Moderanno» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Berceto (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11450

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «S. Maria alle Capannelle» in comune di Roma.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 aprile 1992 con la quale la società Fonte Capannelle acque minerali S.r.l., con sede in Roma, via Appia Nuova km 12,500, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Maria alle Capannelle» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acqua S. Maria alle Capannelle» sita in comune di Roma;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999: «favorevole affinché la società Fonte Capannelle S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "S. Maria alle Capannelle" di Roma ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando

in etichetta la seguente dicitura: "Può favorire la funzionalità epato-biliare e i processi digestivi". La dicitura "Stimola la funzionalità gastrica" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività gastrica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Maria alle Capannelle» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acqua S. Maria alle Capannelle», sita in comune di Roma.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può favorire la funzionalità epato-biliare e i processi digestivi».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11272

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Geraci» in comune di Geraci Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 24 marzo 1993 con la quale la società Terme di Geraci Siculo S.p.a., con sede in Geraci Siculo (Palermo), via Parco Gentile, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Geraci» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Pizzo Argentiera» sita in comune di Geraci Siculo (Palermo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Terme di Geraci Siculo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Geraci" di Geraci Siculo (Palermo), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico" a condizione che vengano completate le analisi chimiche descritte dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542»;

Vista la nota del 18 novembre 1999 con la quale la società Terme di Geraci Siculo S.p.a. ha trasmesso nuove analisi chimiche complete degli elementi indicati dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Geraci» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Pizzo Argentiera», sita in comune di Geraci Siculo (Palermo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11273

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Daniele» in comune di Montefiorino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società San Daniele S.p.a., con sede in Montefiorino (Modena), via Lame, 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Daniele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Geo Montefiorino» sita in comune di Montefiorino (Modena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società San Daniele S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "San Daniele" di Montefiorino (Modena) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Daniele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Geo Montefiorino», sita in comune di Montefiorino (Modena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11274

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua di Nepi» in comune di Nepi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Terme di Nepi S.p.a., ora denominata Acqua di Nepi S.p.a., con sede in Nepi (Viterbo - località Graciolo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua di Nepi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Antiche Terme dei Gracchi» sita in comune di Nepi (Viterbo);

Vista la domanda in data 16 marzo 1999 con la quale la società Acqua di Nepi S.p.a. ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale «Acqua di Nepi», oltre alla dicitura «facilita i processi digestivi» già riconosciuta, anche la seguente indicazione: «facilita l'eliminazione dell'acido urico»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Acqua di Nepi S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Acqua di Nepi" di Nepi (Viterbo) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in

etichetta la seguente dicitura: “Può avere effetti diuretici e facilitare l’eliminazione urinaria dell’acido urico”. “Può facilitare i processi digestivi”;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell’acqua minerale naturale «Acqua di Nepi» che sgorga nell’ambito della concessione mineraria «Antiche Terme dei Gracchi», sita in comune di Nepi (Viterbo).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell’art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l’eliminazione urinaria dell’acido urico». «Può facilitare i processi digestivi».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11275

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell’acqua minerale «Fonte Gaudianello Monticchio», in comune di Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 maggio 1992, con la quale la società Monticchio Gaudianello S.p.a., con sede in Melfi (Potenza), s.s. 401, km 9,826, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell’acqua minerale naturale denominata «Fonte Gaudianello Monticchio» che sgorga nell’ambito della concessione mineraria «Sorgente Gaudianello» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, numero 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d’ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell’acqua minerale naturale «Fonte Gaudianello Monticchio» che sgorga nell’ambito della concessione mineraria «Sorgente Gaudianello» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11449

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell’acqua minerale «Ducale» in comune di Tornolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la Società Norda S.r.l., con sede in Milano, via Bartolini 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell’acqua minerale naturale denominata «Ducale» che sgorga nell’ambito della concessione mineraria «Senato» sita in comune di Tornolo (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ducale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Senato», sita in comune di Tornolo (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11276

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Giuliano» in comune di Rimini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1999 con la quale la Società Sacramora S.p.a., con sede in Viserba di Rimini (Rimini), via Popilia, 97, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Giuliano» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sacramora» sita in comune di Rimini;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Giuliano» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sacramora», sita in comune di Rimini.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11277

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Santagata» in comune di Rocchetta e Croce.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 26 maggio 1992, con la quale la società Santagata S.p.a., con sede in Rocchetta e Croce, località Val d'Assano, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua

minerale naturale denominata «Santagata» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Santagata» sita in comune di Rocchetta e Croce (Caserta);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 maggio 1999: «favorevole affinché la società Sorgente Santagata S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Santagata di Rocchetta e Croce (Caserta) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Facilita la digestione". La dicitura "può favorire le funzioni epatobiliari" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente le funzioni epatobiliari»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santagata» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Santagata» sita in comune di Rocchetta e Croce (Caserta).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Facilita la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11451

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Mangiatorella» in comune di Stilo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992, con la quale la società Mangiatorella S.p.a., con sede in Saponara (Messina), via Roma n. 5, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Mangiatorella» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Stilo (Reggio Calabria);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Mangiatorella» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Stilo (Reggio Calabria).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11452

DECRETO 23 dicembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respix».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 19 novembre 1999 della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale RESPIX:

«20» 28 compresse rivestite con film 20 mg, A.I.C. n. 034094 019;

«40» 28 compresse rivestite con film 40 mg, A.I.C. n. 034094 021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A11315

DECRETO 23 dicembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rexalgan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n . 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, numero 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 14 novembre 1999 della ditta Dompè Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Dompè Farmaceutici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale REXALGAN:

30 compresse 20 mg, A.I.C. n. 027379 027;

10 supposte 20 mg, A.I.C. n. 027379 041.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A11316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Jonica - Soc. coop. edil. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle

imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 9 giugno 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Jonica - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Jonica - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Matera, e sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 1° dicembre 1999

Il direttore: MARSEGLIA

99A11278

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Pol.Ca.Fi. - Soc. coop. edil. a r.l.», in fraz. Metaponto - Bernalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 settembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Pol.Ca.Fi. - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in fraz. Metaponto - Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Pol.Ca.Fi. - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in fraz. Metaponto - Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 1° dicembre 1999

Il direttore: MARSEGLIA

99A11279

DECRETO 6 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Donato», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 10 settembre 1999, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex UPLMO la competenza di emettere i decreti di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Donato», con sede in Castiglione della Pescaia, via C. Cattaneo n. 11, costituita in data 30 settembre 1981, rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi, repertorio n. 123782, registro società n. 3719, BUSC n. 1136/187000, è sciolta ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 6 dicembre 1999

Il dirigente: BUONOMO

99A11309

DECRETO 6 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Quercia», in Porto Ercole.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 30 agosto 1999, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex UPLMO la competenza di emettere i decreti di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Quercia», con sede in Porto Ercole, via Capalbio s.n.c., costituita in data 29 settembre 1992, rogito notaio dott. Roberto Baldassarri, repertorio n. 10422, registro società n. 8949, BUSC n. 1404/260369, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 6 dicembre 1999

Il dirigente: BUONOMO

99A11310

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «UNCI Toscana informatica e servizi - Società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 settembre 1998 eseguiti dall'U.N.C.I di Roma nei confronti della società cooperativa" «UNCI Toscana informatica e servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'UNCI, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «UNCI Toscana informatica e servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 25 giugno 1985 con atto a rogito del notaio avv. Andrea Silani di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 2 agosto 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Michele Marinelli, con residenza in Fabriano (Ancona), via E. Natali n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11280

DECRETO 7 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore delle società cooperativa «Ananda Samgham - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1999, con il quale la società cooperativa «Ananda Samgham - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Aldo Calabresi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Aldo Calabresi comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vanni Genazzani, con studio in Firenze, via G. Pascoli n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ananda Samgham - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 giugno 1999, in sostituzione del dott. Aldo Calabresi, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11281

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Lozzolo», in Lozzolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'istanza del 23 luglio 1998, prodotta dal sindaco del comune di Lozzolo (Vercelli) nei confronti della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Lozzolo», con sede in Lozzolo (Vercelli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Lozzolo», con sede in Lozzolo (Vercelli), costituita in data 3 aprile 1927 con atto a rogito del notaio dott. Alfonso Facciotti di Arbora (Vercelli), omologato dal tribunale di Vercelli con decreto 29 dicembre 1927, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Giulia Motta, con residenza in Biella, via L. Cucco, 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11282

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa facchini 91», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 febbraio 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Rovigo nei confronti della società cooperativa «Cooperativa facchini 91», con sede in Rovigo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa facchini 91», con sede in Rovigo, costituita in data 5 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Ferruccio Castellani di Rovigo, omologato dal tribunale di Rovigo con decreto del 13 marzo 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Paolo Porzionato, con residenza in Porto Viro (Rovigo), via N. Macchiavelli, 39 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11283

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Stuccatura marmi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara nei confronti della società cooperativa «Stuccatura marmi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stuccatura marmi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, costituita in data 23 giugno 1993 con atto a rogito del notaio dott. Carmelo La Rosa di Massa, omologato dal tribunale di Massa Carrara con decreto del 24 luglio 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Susanna Giagnoni, con studio in Massa, via Angelini n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11284

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Orchestra Roberto Ferrari e Antonella», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa «Orchestra Roberto Ferrari e Antonella», con sede in Alessandria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orchestra Roberto Ferrari e Antonella», con sede in Alessandria, costituita in data 4 maggio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Gabbei di Alessandria, omologato dal tribunale di Alessandria con decreto del 15 giugno 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11285

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Novabiondi piccola società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Novabiondi p.s.c.a.r.l.» in liquidazione, in San Miniato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 settembre 1999, da cui si evince che la società cooperativa «Novabiondi piccola società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Novabiondi p.s.c.a.r.l.» in liquidazione, con sede in San Miniato (Pisa), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Novabiondi piccola società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Novabiondi p.s.c.a.r.l.» in liquidazione, con sede in San Miniato (Pisa), costituita in data 4 maggio 1991, con atto a rogito notaio dr.ssa Chiocchini omologato dal tribunale di Pisa con decreto del 30 maggio 1991 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540, codice civile e il rag. Lando Franchi nato a Pontedera (Pisa) il 24 aprile 1954 ed ivi residente con studio in Lungarno Galileo Galilei n. 28 - Pisa, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11446

DECRETO 7 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agrozoo del Nera - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Narni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1993 con il quale la società cooperativa «Agrozoo del Nera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Narni (Terni), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianni Longhi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 settembre 1999 con la quale la Prefettura di Terni ha comunicato che il predetto dott. Longhi è deceduto;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Annesanti nato a Terni il 20 dicembre 1964 ed ivi residente in via Podgora n. 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agrozoo del Nera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Narni (Terni), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 7 dicembre 1993, in sostituzione del dott. Gianni Longhi deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0015

DECRETO 9 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi s'identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Osservato che il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, unifica gli ex uffici provinciali del lavoro e gli ex ispettorati del lavoro nelle direzioni provinciali del lavoro;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie, effettuate nei confronti delle società cooperativa appresso indicate, da cui risulta che per le medesime ricorrono le condizioni, previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visti gli avvisi di scioglimento delle società cooperative interessate, pubblicati sul Foglio annunci legali della prefettura di Treviso n. 2 del 9 gennaio 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Treviso non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Acquisiti i pareri del Comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressi nella sedute del 9 febbraio 1999;

Decreta:

lo scioglimento d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa «Finagica Veneto» a responsabilità limitata, con sede in Istrana, costituita con rogito del notaio dott. Maurizio Bianconi in data 20 aprile 1990, repertorio n. 20684, registro delle società n. 30270 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1746/248174;

2) società cooperativa «Associazione prod. agr. Godigesi» a responsabilità limitata, con sede in Castello di Godego, costituita con rogito del notaio dott. Silvano Girardi in data 14 dicembre 1973, repertorio n. 27663, registro delle società n. 7014 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1161/131392;

3) società cooperativa «Coofidicom L.C.C.T.A.» a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita con rogito del notaio dott. Luigi Di Francia in data 19 marzo 1981, repertorio n. 138796, registro delle società n. 13916 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1466/184456;

4) società cooperativa «Cooperfidi» a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita con rogito del notaio dott. Nicodemo Zordan in data 1° dicembre

1998, repertorio n. 91096, registro delle società n. 28600 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1723/245045;

5) società cooperativa «Culturale Sisma» a responsabilità limitata, con sede in Volpago del Montello, costituita con rogito del notaio dott. Battista Parolin in data 11 dicembre 1985, repertorio n. 72306, registro delle società n. 22115 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1608/220287;

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Treviso, 9 dicembre 1999

Il direttore: DRAGO

99A11286

DECRETO 15 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno» S.r.l., in Vasto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezione ordinarie eseguite sull'attività della società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa sottoindicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «Arcobaleno» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Cavallo Marincola M. Bernardetta in data 14 novembre 1985, registro società n. 1172, presso il tribunale di Vasto, posizione n. 1068/215438.

Chieti, 15 dicembre 1999

Il direttore: COLACI

99A11311

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 dicembre 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 14 settembre 1999, di cui ai punti 4 e 5 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: ALCATEL ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuovi oscillatori sintetizzati per ponti radio urbani da esterno.

Durata e data di inizio: 3 anni dal 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.230.000.000.

Forme finanziamento - pratica n. 063398/46: credito agevolato: L. 888.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 888.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: ANSALDO TRASMISSIONI E DISTRIBUZIONI S.R.L. - Genova (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: SCAT - Sviluppo componenti alta tensione.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° gennaio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg.	L.	6.336.000.000;
eleg.	L.	10.826.000.000;
Totale	L.	17.162.000.000.

Forme finanziamento - pratica n. 060688/346 e n. 060687/46: contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento di L. 10.837.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%; per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di nuove metodiche per la determinazione della L-carnitina.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg.	L.	1.175.000.000;
eleg.	L.	1.743.000.000;
Totale	L.	2.918.000.000.

Forme finanziamento - pratica n. 064284/46 - credito agevolato: L. 1.837.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: ATOS S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 9417.

Titolo del progetto: componenti elettroidraulici digitali per sistemi ad intelligenza distribuita.

Durata e decorrenza costi: mesi 48 dal 1º marzo 1999.

Costo ammesso L. 9.172.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 2.947.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 6.225.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 2.947.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 6.225.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a L. 6.420.400.000.

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.357.456.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 70% CA + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% CA + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto n. 7532.

Titolo del progetto: sistema di accesso radio digitale a microonde in tecnologia MMIC per trasmissioni punto-multipunto a larga banda (WBAS).

Durata e decorrenza costi: mesi 28 dall'11 gennaio 1999.

Costo ammesso L. 25.210.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 19.610.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 5.600.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 19.610.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 5.600.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di L. 9.781.480.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 9.226.860.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 40% C.C.I. + 40% C.S., Ea 30% C.C.I. + 50% C.S., Ec 35% C.C.I. + 45% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 35% C.C.I. + 25% C.S., Ea 25% C.C.I. + 35% C.S., Ec 30% C.C.I. + 30% C.S.

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: MARCONI COMMUNICATIONS S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 10001.

Titolo del progetto: sistemi ottici di trasmissione a multiplazione di lunghezza d'onda per reti di telecomunicazioni ad alta capacità (WDM).

Durata e decorrenza costi: mesi 48 dal 1° aprile 1999.

Costo ammesso L. 29.469.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 9.889.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 19.580.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.510.000.000, Ea = L. 1.655.000.000, Ec = L. 6.724.000.000, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0, Ea = L. 5.804.000.000, Ec = L. 13.776.000.000, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di L. 13.437.864.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 6.188.490.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 55% C.C.I. + 25% C.S., Ea 45% C.C.I. + 35% C.S., Ec 50% C.C.I. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 50% C.C.I. + 10% C.S., Ea 40% C.C.I. + 20% C.S., Ec 45% C.C.I. + 15% C.S.

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 7064.

Titolo del progetto: materiali con proprietà elettriche ed ottiche migliorate, ottenuti con processi reattivi.

Durata e decorrenza costi: mesi 48 dal 1° maggio 1999.

Costo ammesso L. 15.750.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 7.718.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 8.032.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 7.718.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 8.032.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di L. 4.315.500.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 6.662.250.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 30% C.C.I. + 50% C.S., Ea 30% C.C.I. + 50% C.S., Ec 30% C.C.I. + 50% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 25% C.C.I. + 35% C.S., Ea 25% C.C.I. + 35% C.S., Ec 25% C.C.I. + 35% C.S.

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994,

così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziarie il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 10036.

Titolo del progetto: sistema di produzione del pneumatico Modulare e Integrato (MIPS).

Durata e decorrenza costi: mesi 19 dal 15 marzo 1999.

Costo ammesso L. 11.656.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 5.665.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 5.991.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 5.665.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 5.991.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di L. 4.359.344.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.753.232.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 40% C.C.I. + 40% C.S., Ea 30% C.C.I. + 50% C.S., Ec 35% C.C.I. + 45% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 35% C.C.I. + 25% C.S., Ea 25% C.C.I. + 35% C.S., Ec 30% C.C.I. + 30% C.S.

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: PRIMA INDUSTRIE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto n. 6175.

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema di taglio (e saldatura) laser ad elevata produttività e flessibilità.

Durata e decorrenza costi: mesi 35 dal 2 dicembre 1998.

Costo ammesso L. 8.292.890.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 2.819.390.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 5.473.500.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 2.819.390.000, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 5.473.500.000, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a L. 5.390.379.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.658.578.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994,

così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: SANTONI S.P.A. - Brescia (classificata grande impresa).

Progetto n. 10156.

Titolo del progetto: studio della selezione monomagnetica e sua applicazione a macchine tessili circolari doppia frontura body-size e di grande diametro.

Durata e decorrenza costi: mesi 36 dal 1º aprile 1999.

Costo ammesso L. 4.991.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 396.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 4.595.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 396.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 4.595.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a L. 3.493.700.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 554.001.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: SIS-TER - Palazzo Pignano (Cremona) (classificata grande impresa).

Progetto n. 7333.

Titolo del progetto: studio e sviluppo di un processo innovativo per l'estrusione di tubi in PVC plastificato (monostrato o multistrato) per impieghi nel settore medicale.

Durata e decorrenza costi: mesi 24 dal 7 gennaio 1999.

Costo ammesso L. 2.542.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale L. 1.080.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 1.462.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.080.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 1.462.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0, Extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.525.200.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 668.546.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, compresive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione,

purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità del capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in lire 50.512.092.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

99A11147

DECRETO 23 dicembre 1999.

Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed, in particolare, i commi 95, 99 e 102 dell'art. 17;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1999 con il quale sono state apportate rettifiche al suddetto decreto ministeriale 26 febbraio 1999;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il regolamento sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 17, comma 99, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la proposta del Consiglio universitario nazionale, adottata nella adunanza del 18 novembre 1999 con la quale lo stesso Consiglio ha proceduto all'accorpamento e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, già definiti con i predetti decreti ministeriali 26 febbraio 1999 e 4 maggio 1999, integrati da una preliminare indicazione orientativa dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori stessi ed arricchiti da una esemplificazione di possibili campi di studio paradigmatici;

Considerata la opportunità di determinare le predette descrizioni nel quadro del processo di riordino dei corsi di studio universitari, ai sensi del predetto art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni;

Considerata altresì l'urgenza di avviare le procedure di accorpamento dei settori scientifico-disciplinari contestualmente all'elaborazione del primo schema di decreto istitutivo delle classi dei corsi di laurea, in attuazione del precitato art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997, in premessa citata, e per i soli fini di cui al comma 95 del medesimo articolo, i settori scientifico-disciplinari sono così individuati:

Area 01 - *Scienze matematiche e informatiche.*

MAT/01 - Logica matematica;
MAT/02 - Algebra;
MAT/03 - Geometria;
MAT/04 - Matematiche complementari;
MAT/05 - Analisi matematica;

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;

MAT/07 - Fisica matematica;

MAT/08 - Analisi numerica;

MAT/09 - Ricerca operativa;

INF/01 - Informatica.

Area 02 - *Scienze fisiche.*

FIS/01 - Fisica sperimentale;

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici;

FIS/03 - Fisica della materia;

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare;

FIS/05 - Astronomia e astrofisica;

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre;

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);

FIS/08 - Didattica e storia della fisica.

Area 03 - *Scienze chimiche.*

CHIM/01 - Chimica analitica;

CHIM/02 - Chimica fisica;

CHIM/03 - Chimica generale e inorganica;

CHIM/04 - Chimica industriale;

CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici;

CHIM/06 - Chimica organica;

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie;

CHIM/08 - Chimica farmaceutica;

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;

CHIM/10 - Chimica degli alimenti;

CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni;

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.

Area 04 - *Scienze della terra.*

GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia;

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica;

GEO/03 - Geologia strutturale;

GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;

GEO/05 - Geologia applicata;

GEO/06 — Mineralogia;

GEO/07 - Petrologia e petrografia;

GEO/08 - Geochimica e vulcanologia;

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogicopetrografiche per l'ambiente ed i beni culturali;

GEO/10 - Geofisica della terra solida;

GEO/11 - Geofisica applicata.

Area 05 - *Scienze biologiche.*

BIO/01 - Botanica generale;

BIO/02 - Botanica sistematica;

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;

BIO/04 - Fisiologia vegetale;

BIO/05 - Zoologia;

BIO/06 - Anatomia comparata e citologia;

BIO/07 - Ecologia;

BIO/08 - Antropologia;

BIO/09 - Fisiologia;

BIO/10 - Biochimica;

BIO/11 - Biologia molecolare;

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;

BIO/13 - Biologia applicata;

BIO/14 - Farmacologia;

BIO/15 - Biologia farmaceutica;

BIO/16 - Anatomia umana;

BIO/17 - Istologia;

BIO/18 - Genetica;

BIO/19 - Microbiologia generale;

BIO/20 - Scienze delle attività motorie.

Area 06 - *Scienze mediche.*

MED/01 - Statistica medica;

MED/02 - Storia della medicina;

MED/03 - Genetica medica;

MED/04 - Patologia generale;

MED/05 - Patologia clinica;

MED/06 - Oncologia medica;

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica;

MED/08 - Anatomia patologica;

MED/09 - Medicina interna;

MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio;

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare;

MED/12 - Gastroenterologia;

MED/13 - Endocrinologia;

MED/14 - Nefrologia;

MED/15 - Malattie del sangue;

MED/16 - Reumatologia;

MED/17 - Malattie infettive;

MED/18 - Chirurgia generale;

MED/19 - Chirurgia plastica;

MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile;

MED/21 - Chirurgia toracica;

MED/22 - Chirurgia vascolare;

MED/23 - Chirurgia cardiaca;

MED/24 - Urologia;

MED/25 - Psichiatria;

MED/26 - Neurologia;

MED/27 - Neurochirurgia;

MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
MED/29 - Chirurgia maxillofacciale;
MED/30 - Malattie apparato visivo;
MED/31 - Otorinolaringoiatria;
MED/32 - Audiologia;
MED/33 - Malattie apparato locomotore;
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa;
MED/35 - Malattie cutanee e veneree;
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
MED/37 - Neuroradiologia;
MED/38 - Pediatria generale e specialistica;
MED/39 - Neuropsichiatria infantile;
MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
MED/41 - Anestesiologia;
MED/42 - Igiene generale e applicata;
MED/43 - Medicina legale;
MED/44 - Medicina del lavoro;
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche;
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative;
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate;
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
MED/51 - Scienze cliniche applicate alle attività motorie.

Area 07 - *Scienze agrarie e veterinarie.*

AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura;
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;
AGR/07 - Genetica agraria;
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali;
AGR/09 - Meccanica agraria;
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale;
AGR/11 - Entomologia generale e applicata;
AGR/12 - Patologia vegetale;
AGR/13 - Chimica agraria;
AGR/14 - Pedologia;
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
AGR/16 - Microbiologia agraria;
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico;
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale;
AGR/19 - Zootecnica speciale;
AGR/20 - Zoocolture;
VET/01 - Anatomia degli animali domestici;
VET/02 - Fisiologia veterinaria;
VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale;
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici;
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria;
VET/08 - Clinica medica veterinaria;
VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria;
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria.

Area 08 - *Ingegneria civile e architettura.*

ICAR/01 - Idraulica;
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale;
ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti;
ICAR/05 - Trasporti;
ICAR/06 - Topografia e cartografia;
ICAR/07 - Geotecnica;
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
ICAR/10 - Architettura tecnica;
ICAR/11 - Produzione edilizia;
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura;
ICAR/13 - Disegno industriale;
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
ICAR/15 - Architettura del paesaggio;
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento;
ICAR/17 - Disegno;
ICAR/18 - Storia dell'architettura;
ICAR/19 - Restauro;
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
ICAR/21 - Urbanistica;
ICAR/22 - Estimo.

Area 09 - *Ingegneria industriale e dell'informazione.*

ING-IND/01 - Architettura navale;
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini;
ING-IND/03 - Meccanica del volo;
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali;
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali;
ING-IND/06 - Fluidodinamica;

ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale;
ING-IND/08 - Macchine a fluido;
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente;
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale;
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale;
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche;
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
ING-lND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine;
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari;
ING-IND/19 - Impianti nucleari;
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari;
ING-IND/21 - Metallurgia;
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata;
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica;
ING-IND/25 - Impianti chimici;
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici;
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica;
ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi;
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime;
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo;
ING-IND/31 - Elettrotecnica;
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia;
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale;
ING-INF/01 - Elettronica;
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici;
ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
ING-INF/04 - Automatica;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche.

Area 10 - *Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.*

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria;
L-ANT/02 - Storia greca;
L-ANT/03 - Storia romana;
L-ANT/04 - Numismatica;
L-ANT/05 - Papirologia;
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche;
L-ANT/07 - Archeologia classica;
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale;
L-ANT/09 - Topografia antica;
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo;
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica;
L-ART/08 - Etnomusicologia;
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee;
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica;
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
L-FIL-LET/05 - Filologia classica;
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica;
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina;
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica;
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza;
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea;
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana;
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana;
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate;
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica;
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne;
L-LIN/03 - Letteratura francese;
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese;
L-LIN/05 - Letteratura spagnola;
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane;
L-LFN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola;
L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana;
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana;
L-LIN/10 - Letteratura inglese;
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane;
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese;
L-LIN/13 - Letteratura tedesca;
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca;
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche;
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese;
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena;
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese;
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica;
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca;
L-LIN/21 - Slavistica;
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico;

L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta;
L-OR/03 - Assiriologia;
L-OR/04 - Anatolistica;
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico;
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica;
L-OR/07 - Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia;
L-OR/08 - Ebraico;
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'Africa;
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici;
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana;
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia;
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'Iran;
L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana;
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale;
L-OR/18 - Indologia e tibetologia;
L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano;
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale;
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale;
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea;
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale.

Area 11 - *Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.*

M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale;
M-STO/04 - Storia contemporanea;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/06 - Storia delle religioni;
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese;
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia;
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche;
M-GGR/01 - Geografia;
M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza;
M-FIL/03 - Filosofia morale;
M-FIL/04 - Estetica;
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi;
M-FIL/06 - Storia della filosofia;
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica;
M-FiL/08 - Storia della filosofia medievale;
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 - Storia della pedagogia;
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
M-PSI/01 - Psicologia generale;
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M-PSI/03 - Psicometria;
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;
M-PSI/05 - Psicologia sociale;
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
M-PSI/07 - Psicologia dinamica;
M-PSI/08 - Psicologia clinica;
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive.

Area 12 - *Scienze giuridiche.*

IUS/01 - Diritto privato;
IUS/02 - Diritto privato comparato;
IUS/03 - Diritto agrario;
IUS/04 - Diritto commerciale;
IUS/05 - Diritto dell'economia;
IUS/06 - Diritto della navigazione;
IUS/07 - Diritto del lavoro;
IUS/08 - Diritto costituzionale;
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
IUS/10 - Diritto amministrativo;
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico;
IUS/12 - Diritto tributario;
IUS/13 - Diritto internazionale;
IUS/14 - Diritto dell'unione europea;
IUS/15 - Diritto processuale civile;
IUS/16 - Diritto processuale penale;
IUS/17 - Diritto penale;
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità;
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno;
IUS/20 - Filosofia del diritto;
IUS/21 - Diritto pubblico comparato.

Area 13 - *Scienze economiche e statistiche.*

SECS-P/01 - Economia politica;
SECS-P/02 - Politica economica;
SECS-P/03 - Scienza delle finanze;
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico;
SECS-P/05 - Econometria;
SECS-P/06 - Economia applicata;
SECS-P/07 - Economia aziendale;
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;

SECS-P/09 - Finanza aziendale;

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;

SECS-P/12 - Storia economica;

SECS-P/13 - Scienze merceologiche;

SECS-S/01 - Statistica;

SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;

SECS-S/03 - Statistica economica;

SECS-S/04 - Demografia;

SECS-S/05 - Statistica sociale;

SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Area 14 - *Scienze politiche e sociali.*

SPS/01 - Filosofia politica;

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche;

SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche;

SPS/04 - Scienza politica;

SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe;

SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali;

SPS/07 - Sociologia generale;

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio;

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici;

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale;

SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa;

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia.

Art. 2.

1. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 sono integrati, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da una sintetica descrizione dei relativi contenuti scientifico-disciplinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A11411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 15 luglio 1999 concernente disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto 15 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1999 concernente la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia e successive modifiche;

Vista la proposta di modifica delle misure di gestione avanzata dal Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi - Co.Ge.Vo. - di Chioggia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 8 del decreto 15 luglio 1999, così come modificato dai decreti successivi, è così sostituito:

«Al fine di salvaguardare la risorsa naturale presente è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di pesca delle vongole nelle seguenti zone:

tratto di mare posto dalla diga sud del porto di Chioggia al parallelo passante per la sponda nord del fiume Adige, ad eccezione del periodo che va dalla data del presente decreto al 10 gennaio 2000;

area di mare posta a sud del molo di Chioggia, compresa tra le seguenti coordinate marittime:

A. lat. 45°13', 259 long. 12°18', 775;

B. lat. 45°13', 259 long. 12°19', 544;

C. lat. 45°12', 712 long. 12°18', 775;

D. lat. 45°12', 712 long. 12°19', 544».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A11317

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 dicembre 1999.

Bilancio di previsione per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 13 gennaio 1998;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 42 del 20 dicembre 1999 con il quale sono state individuate le unità previsionali di base nel bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2000 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto regolamento;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2000, predisposto dal segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa per L. 467.011.000.000 in termini di competenza;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Sentito il consiglio di presidenza nell'adunanza del 30 novembre/1° dicembre 1999 e acquisito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 14 dicembre 1999;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2000, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

Il Presidente: SERNIA

ALLEGATO

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2000 viene predisposto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di autonomia finanziaria che richiama a sua volta i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 e nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Pertanto, mentre le entrate sono classificate in categorie a seconda della loro natura, le spese sono ripartite in funzioni obbiettivo ed unità previsionali di base secondo la definizione data dal-

l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 279/1997. Queste ultime sono individuate con decreto del Presidente della Corte, come prevede l'art. 3, comma 4, del predetto regolamento ed affidate alla gestione unitaria di centri di responsabilità amministrativa: a tale gestione unitaria si provvederà poi a derogare per le spese strumentali comuni a più uffici, le quali verranno affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità, pur trattandosi di risorse che sono attribuite ad unità previsionali di base che fanno capo ad altri centri di responsabilità: ciò per evitare moltiplicazioni di strutture e di costi di gestione. Al segretario generale spetta la funzione di coordinamento della gestione finanziaria dei centri di responsabilità, per effetto dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti e dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

I quadri riassuntivi allegati al bilancio di previsione danno dimostrazione della ripartizione delle risorse fra le funzioni obbiettivo, le unità previsionali di base ed i centri di responsabilità; segue l'allegato tecnico per capitoli che viene redatto ai fini della gestione e della rendicontazione e nel quale si evidenziano per ciascun capitolo i dati relativi al consuntivo dell'esercizio 1998, le previsioni definitive per il 1999, le previsioni per il 2000 con le relative variazioni rispetto all'anno precedente; le previsioni per il 2000 espresse in euro.

Relativamente alle spese, nell'allegato tecnico per capitoli viene mantenuta la classificazione economica prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279/1997 e ne viene data dimostrazione in un quadro riassuntivo dove i capitoli sono raggruppati secondo tale classificazione ed indipendentemente dalle unità previsionali di appartenenza. Sono altresì evidenziati i dati differenziali, sia in termini assoluti che in percentuale, rispetto ai corrispondenti dati dell'esercizio 1999.

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2000

A) *Entrate.*

Le entrate del bilancio della Corte dei conti consistono essenzialmente in risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

A seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo per il funzionamento della Corte dei conti è stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'unità previsionale di base (3.1.3.10) intestata alla Corte dei conti, e il relativo stanziamento in termini di competenza è di L. 449.000.000.000 con un aumento di quattro miliardi rispetto a quello dell'esercizio 1999. Tale aumento è stato richiesto dalla Corte dei conti per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale amministrativo.

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2000 sono le seguenti:

	Lire
1.1.1. Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato	449.000.000.000
1.1.2. Entrate eventuali	11.000.000
1.1.3. Avanzo di amministrazione	18.000.000.000

L'avanzo di amministrazione del 1999 è stimato sulla base della attuale consistenza del fondo di riserva e sull'entità delle economie che per motivi propri della gestione annuale (pensionamenti, anticipati ed altri eventi probabili ma non certi) risulteranno al termine dell'esercizio sui vari capitoli di spesa. Vanno escluse dal computo dell'avanzo le eventuali economie delle spese in conto capitale relative allo sviluppo dei sistemi informativi in quanto per esse si attiverà la procedura prevista per la costituzione dei residui di stanziamento.

L'importo complessivo delle entrate previste è quindi di L. 467.011.000.000.

B) *Spese.*

Nei quadri riassuntivi del bilancio che precedono l'allegato tecnico per capitoli viene esplicitata la ripartizione delle risorse fra funzioni obbiettivo, unità previsionale di base e centri di responsabilità.

Nell'allegato tecnico per capitoli sono evidenziate, con le variazioni rispetto all'esercizio in corso, le risorse messe a disposizione di ciascuna unità previsionale di base.

Ai fini di una valutazione di queste ultime, si consideri che la spesa per gli stipendi del personale di magistratura e amministrativo viene tuttora mantenuta accentrata nelle rispettive unità previsionali (U.P.B. 1 e U.P.B. 8) per motivi di ordine tecnico e organizzativo mentre l'intero stanziamento del Fondo unico di amministrazione per il personale amministrativo viene inizialmente mantenuto nell'ambito della U.P.B. 8, in attesa della determinazione dei criteri per la sua utilizzazione ai sensi dell'art. 32 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro che sono demandati alla contrattazione collettiva integrativa.

Dal confronto dei dati risultanti nell'allegato tecnico per capitoli e nel quadro riassuntivo delle spese riportate secondo la classificazione economica, risulta una variazione in diminuzione, rispetto all'esercizio 1999, dello 0,95% per quanto riguarda le spese di funzionamento.

Nell'ambito di tale tipologia di spesa, la quale costituisce da sola l'83% circa l'intero ammontare delle risorse poste a disposizione del bilancio della Corte per il 2000, è peraltro prevista una riduzione del 2,33% della spesa per il personale. Tale riduzione incide sugli oneri complessivi relativi al personale amministrativo, mentre per il personale di magistratura la spesa si mantiene a livelli costanti.

La spesa per beni e servizi subisce un incremento del 9,02% dovuto ad un programma di interventi occorrenti per la manutenzione di edifici e la messa a norma di impianti in conseguenza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza; sono inoltre previsti ulteriori adempimenti in attuazione delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche). Maggiori oneri deriveranno anche dalla gestione dei sistemi informativi della giurisdizione, del controllo e delle reti informatiche. Le risorse destinate agli investimenti per lo sviluppo dell'informatica sono state notevolmente ridimensionate, fermo restando che per il completamento dei programmi relativi all'anno 1999 saranno disponibili le somme non utilizzate entro il termine dell'esercizio stesso.

Valutazione di cassa.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente la disciplina della autonomia finanziaria della Corte stessa.

Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Corte dei conti i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa anticipate in occasione del pagamento dei titoli di spesa emessi dalla Corte stessa.

La gestione della cassa nel corso dell'esercizio 1999 ha consentito di iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000, relativamente al Fondo per il funzionamento della Corte dei conti, uno stanziamento in termini di cassa inferiore a quello in termini di competenza per 29 miliardi.

Il fondo cassa si attesterà alla fine dell' esercizio 1999 su L. 233,8 miliardi mentre le somme ancora da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati fino al 31 dicembre sono pari a L. 158,3 miliardi ai quali sarà necessario sommare i pagamenti da rimborsare relativi ad ulteriori impegni assunti entro la fine del corrente esercizio per L. 43,5 miliardi calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2000.

CORTE DEI CONTI BILANCIO DI PREVISIONE 2000

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI 2000 PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO			UNITA' PREVISIONALI DI BASE		
F.O.	Lire	Euro	U.P.B.	Lire	Euro
1) Indirizzo politico amministrativo	177.243.410.000	91.538.582	1- Governo dell'Istituto e trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge	177.243.410.000	91.538.582
2) Controllo	20.148.000.000	10.405.574	2- Controllo sulla Finanza statale	15.416.000.000	7.961.700
			3- Controllo sulla Finanza regionale e degli Enti locali	4.732.000.000	2.443.874
3) Giurisdizione	19.161.500.000	9.896.089	4- Attività giudicante centrale	4.022.000.000	2.077.190
			5- Attività giudicante periferica	9.422.500.000	4.866.315
			6- Attività requirente centrale	480.000.000	247.899
			7- Attività requirente periferica	5.237.000.000	2.704.685
4) Servizi Generali	250.458.090.000	129.350.809	8- Gestione delle risorse umane	205.261.090.000	106.008.506
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	26.122.000.000	13.490.887
			10- Informatica di servizio	19.075.000.000	9.851.415
TOTALI	**467.011.000.000**	**241.191.053**	**TOTALI**	**467.011.000.000**	**241.191.053**

SPESE CORRENTI 2000

CENTRO DI RESPONSABILITA'	UNITA' PREVISIONALI DI BASE	FUNZIONAMENTO		INTERVENTI		ONERI COMUNI		TRATT.TI DI QUIESCENZA		TOTALE	
		Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
Segretariato generale	1. Governo dell'Istituto e trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge	174.058.000.000	89.893.455	40.000.000	20.658	3.145.410.000	1.624.469			177.243.410.000	91.538.582
	2. Controllo sulla finanza statale	15.416.000.000	7.961.700							15.416.000.000	7.961.700
	3. Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali	4.732.000.000	2.443.874							4.732.000.000	2.443.874
	4. Attività giudicante centrale	4.022.000.000	2.077.190							4.022.000.000	2.077.190
	5. Attività giudicante periferica	9.422.500.000	4.866.315							9.422.500.000	4.866.315
	6. Attività requirente centrale	480.000.000	247.899							480.000.000	247.899
	7. Attività requirente periferica	5.237.000.000	2.704.685							5.237.000.000	2.704.685
	TOTALE	**213.367.500.000**	**110.195.117**	**40.000.000**	**20.658**	**3.145.410.000**	**1.624.469**			**216.552.910.000**	**111.840.244**
Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione	8. Gestione delle risorse umane	204.641.090.000	105.688.303			550.000.000	284.051	70.000.000	36.152	205.261.090.000	106.008.506
	TOTALE	**204.641.090.000**	**105.688.303**			**550.000.000**	**284.051**	**70.000.000**	**36.152**	**205.261.090.000**	**106.008.506**
Servizio degli affari generali	9. Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	26.111.000.000	13.485.206			11.000.000	5.681			26.122.000.000	13.490.887
	TOTALE	**26.111.000.000**	**13.485.206**			**11.000.000**	**5.681**			**26.122.000.000**	**13.490.887**
Servizio per l'informatica	10. Informatica di servizio	2.375.000.000	1.226.585							2.375.000.000	1.226.585
	TOTALE	**2.375.000.000**	**1.226.585**							**2.375.000.000**	**1.226.585**
TOTALE SPESE CORRENTI		**418.008.590.000**	**229.368.626**			**3.695.410.000**		**70.000.000**		**450.311.000.000**	**232.566.223**

SPESE IN CONTO CAPITALE 2000

CENTRO DI RESPONSABILITA'	UNITA' PREVISIONALI DI BASE	INVESTIMENTI			TOTALE	
		Lire	Euro		Lire	Euro
Servizio per l'Informatica	10. Informatica di servizio	16.700.000.000	8.624.830		16.700.000.000	8.624.830
	TOTALE	**16.700.000.000**	**8.624.830**		**16.700.000.000**	**8.624.830**
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		**16.700.000.000**	**8.624.830**		**16.700.000.000**	**8.624.830**

TOTALE SPESE	**467.011.000.000**	**241.191.053**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PARTE I - ENTRATA - Esercizio 2000

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
	1. SEGRETARIATO GENERALE					
	1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
1101	"Fondo per il funzionamento della Corte dei conti"	450.808.000.000	445.000.000.000	+ 4.000.000.000	449.000.000.000	231.889.148
	1.1.2. ENTRATE EVENTUALI					
1201	"Entrate eventuali e diverse"	655.677.697	-	-	-	-
1202	"Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie"	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000	5.681
	1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente."	37.228.744.947	41.516.709.011	- 23.516.709.011	18.000.000.000	9.296.224
	TOTALE ENTRATE	488.703.422.644	486.527.709.011	- 19.516.709.011	467.011.000.000	241.191.053

PARTE II - SPESA - Esercizio 2000

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
			1 Governo dell'Istituto e trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge	163.266.743.320	181.141.574.011	-3.898.164.011	177.243.410.000	91.538.582
			1.1 Spese correnti	163.266.743.320	181.141.574.011	-3.898.164.011	177.243.410.000	91.538.582
			1.1.1 Funzionamento	163.226.808.750	173.766.531.500	+291.468.500	174.058.000.000	89.893.455
			PERSONALE					
1011	1011	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	694.909.388	900.000.000	0	900.000.000	464.811
1021	1021	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	767.887.469	1.050.000.000	+50.000.000	1.100.000.000	568.103
2011	2011	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura	159.485.897.299	168.000.000.000	0	168.000.000.000	86.764.759
2071	2071	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	180.566.000	342.437.000	+63.563.000	406.000.000	209.682
2081	2081	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	-	28.000.000	-28.000.000	p.m.	-
2091	2091	*	Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734	675.889.842	669.212.000	+30.788.000	700.000.000	361.520

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
2101	2101	*	Fondo unico di amministrazione	91.378.400	66.000.000	-66.000.000	p.m.	-
2141	2141		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	245.901.000	140.000.000	+40.000.000	180.000.000	92.962
2151	2151		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	59.999.995	50.000.000	+5.000.000	55.000.000	28.405
2161	2161		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale di magistratura	161.592.757	270.000.000	0	270.000.000	139.443
2171	2171		Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero del personale amministrativo	2.000.000	10.000.000	0	10.000.000	5.165
2191	2191	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	105.099.700	140.882.500	+21.117.500	162.000.000	83.666
4021	4021	*	Spese per accertamenti sanitari	-	10.000.000	0	10.000.000	5.165
4031	4031	*	Spese per cure, ricoveri e protesi	1.898.520	10.000.000	0	10.000.000	5.165
5021	5021	*	Equo indennizzo al personale disciplinato dalla legge per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	-	250.000.000	0	250.000.000	129.114

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
			BENI E SERVIZI					
4049	4041		Spese per funzionamento e manutenzione della Biblioteca centrale; per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	399.996.880	400.000.000	+40.000.000	440.000.000	227.241
----	4111		Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza (di nuova istituzione)	-	-	+150.000.000	150.000.000	
4221	4221	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	23.069.800	15.000.000	+15.000.000	30.000.000	15.494
4321	4321		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonchè per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	20.453.030	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	25.823
4341	4341		Spese di rappresentanza	30.140.000	50.000.000	0	50.000.000	25.823
4351	4351		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei Conti	114.657.830	85.000.000	+5.000.000	90.000.000	46.481
4371	4371		Spese per le elezioni del Consiglio di presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni	-	p.m.	0	p.m.	-

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
			1.1.1.1 Studi e formazione					
2211	2211		Spese per la formazione del personale di magistratura	63.340.830	400.000.000	-45.000.000	355.000.000	183.342
2231	2231		Attività di formazione per i magistrati della Corte dei conti organizzata con il finanziamento della Commissione Europea nell'ambito dell'Action Robert Schuman	-	30.000.000	+60.000.000	90.000.000	-
4391	4391	*	Spese per il seminario permanente dei controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97 comprese le indennità e il rimborso spese di trasporto per missioni	102.130.010	750.000.000	0	750.000.000	387.343
			1.1.2 Interventi	39.934.570	40.000.000	0	40.000.000	20.658
4331	4331		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonchè per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	39.934.570	40.000.000	0	40.000.000	20.658

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
			1.1.3 Oneri comuni	-	7.045.042.511	-3.899.632.511	3.145.410.000	1.624.469
6018	6011	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonchè per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale disciplinato dalla legge in quiescenza (di nuova istituzione)	-	-	+400.000.000	400.000.000	206.583
6031	6031		Fondo di riserva	-	7.045.042.511	-4.299.632.511	2.745.410.000	1.417.886
			1.1.4 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	290.000.000	-290.000.000	p.m.	-
3011	3011	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio	-	290.000.000	-290.000.000	p.m.	-
			2 Controllo sulla finanza statale	23.931.202.376	17.188.475.000	-1.772.475.000	15.416.000.000	7.961.700
			2.1 Spese correnti	23.931.202.376	17.188.475.000	-1.772.475.000	15.416.000.000	7.961.700
			2.1.1 Funzionamento	23.931.202.376	17.188.475.000	-1.772.475.000	15.416.000.000	7.961.700
			PERSONALE					
2072	2072	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	389.778.000	282.235.000	+53.765.000	336.000.000	173.530

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
2102	2102	*	Fondo unico di amministrazione	2.985.027.700	850.000.000	-850.000.000	p.m.	-
2142	2142		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	308.141.000	400.000.000	-20.000.000	380.000.000	196.254
2152	2152		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	844.441.761	750.000.000	+185.000.000	935.000.000	482.887
2192	2192	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	1.165.759.720	990.000.000	-95.000.000	895.000.000	462.229
			BENI E SERVIZI					
4052	4052		Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	101.530.043	120.000.000	-10.000.000	110.000.000	56.810
4082	4082	*	Fitto locali ed oneri accessori	3.762.840.730	2.450.000.000	+50.000.000	2.500.000.000	1.291.142
4092	4092	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	1.989.316.175	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.291.142
4102	4102	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	622.519.505	900.000.000	-80.000.000	820.000.000	423.495

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
4122	4122		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	471.918.637	652.500.000	-152.500.000	500.000.000	258.228
4182	4182		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	63.668.220	148.740.000	-8.740.000	140.000.000	72.304
4202	4202	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	354.003.525	410.000.000	+20.000.000	430.000.000	222.076
4222	4222	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	10.872.257.360	6.695.000.000	-865.000.000	5.830.000.000	3.010.944
4282	4282	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	-	40.000.000	0	40.000.000	20.658

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
			3 Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali	2.507.632.789	3.659.060.000	+1.072.940.000	4.732.000.000	2.443.874
			3.1 Spese correnti	2.507.632.789	3.659.060.000	+1.072.940.000	4.732.000.000	2.443.874
			3.1.1 Funzionamento	2.507.632.789	3.659.060.000	+1.072.940.000	4.732.000.000	2.443.874
			PERSONALE					
2073	2073	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	46.529.000	94.060.000	+24.940.000	119.000.000	61.458
2103	2103	*	Fondo unico di amministrazione	454.122.900	208.000.000	-208.000.000	p.m.	-
2143	2143		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	156.970.000	170.000.000	+10.000.000	180.000.000	92.962
2153	2153		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	403.490.415	610.000.000	-170.000.000	440.000.000	227.241
2193	2193	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	163.160.620	300.000.000	-47.000.000	253.000.000	130.664
			BENI E SERVIZI					
4053	4053		Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	7.427.320	72.000.000	-12.000.000	60.000.000	30.987

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
4083	4083	*	Fitto locali ed oneri accessori	-	p.m.	0	p.m.	-
4103	4103		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	-	230.000.000	+50.000.000	280.000.000	144.608
4123	4123		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	68.924.584	420.000.000	-120.000.000	300.000.000	154.937
4183	4183		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	-	120.000.000	-70.000.000	50.000.000	25.823
4203	4203	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manu- tenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	-	180.000.000	+20.000.000	200.000.000	103.291
4223	4223	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	1.207.007.950	1.255.000.000	+1.595.000.000	2.850.000.000	1.471.902
4283	4283	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	-	p.m.	0	p.m.	-

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
			4 Attività giudicante centrale	1.128.480.445	750.800.000	+3.271.200.000	4.022.000.000	2.077.190
			4.1 Spese correnti	1.128.480.445	750.800.000	+3.271.200.000	4.022.000.000	2.077.190
			4.1.1 Funzionamento	1.128.480.445	750.800.000	+3.271.200.000	4.022.000.000	2.077.190
			PERSONALE					
2074	2074	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	134.544.000	92.800.000	+19.200.000	112.000.000	57.843
2084	2084	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	29.447.854	p.m.	0	p.m.	-
2104	2104	*	Fondo unico di amministrazione	390.435.000	128.000.000	-128.000.000	p.m.	-
2144	2144		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	36.927.251	50.000.000	0	50.000.000	25.823
2154	2154		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	5.165
2194	2194	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	183.577.160	200.000.000	-20.000.000	180.000.000	92.962
			BENI E SERVIZI					
4224	4224	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	326.815.780	200.000.000	+3.400.000.000	3.600.000.000	1.859.245

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
4284	4284	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	21.733.400	70.000.000	0	70.000.000	36.152
			5 Attività giudicante periferica	8.380.229.373	8.372.970.000	+1.049.530.000	9.422.500.000	4.866.315
			5.1 Spese correnti	8.380.229.373	8.372.970.000	+1.049.530.000	9.422.500.000	4.866.315
			5.1.1 Funzionamento	8.380.229.373	8.372.970.000	+1.049.530.000	9.422.500.000	4.866.315
			PERSONALE					
2075	2075	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	306.222.000	167.970.000	+42.030.000	210.000.000	108.456
2105	2105	*	Fondo unico di amministrazione	1.179.612.000	425.000.000	-425.000.000	p.m.	-
2145	2145		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	413.336.000	150.000.000	+20.000.000	170.000.000	87.798
2155	2155		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	2.276.422.935	1.950.000.000	-795.000.000	1.155.000.000	596.508

CAPITOLO DI PROVE-NIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
2195	2195	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	388.621.280	358.000.000	+16.000.000	374.000.000	193.155
			BENI E SERVIZI					
4055	4055	*	Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	51.580.865	77.000.000	-1.000.000	76.000.000	39.251
4085	4085	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.115.438.720	1.260.000.000	+90.000.000	1.350.000.000	697.217
4105	4105	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	792.710.602	1.010.000.000	-60.000.000	950.000.000	490.634
4125	4125		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	840.161.136	1.315.000.000	-315.000.000	1.000.000.000	516.457
----	4135		Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario (di nuova istituzione)	-	-	+40.000.000	40.000.000	20.658
4185	4185		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	186.485.235	240.000.000	-20.000.000	220.000.000	113.621
4205	4205	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	431.704.600	570.000.000	-10.000.000	560.000.000	289.216
4225	4225	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	191.425.930	400.000.000	+2.700.000.000	3.100.000.000	1.601.016

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
4285	4285	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	206.508.070	450.000.000	-232.500.000	217.500.000	112.329
			6 Attività requirente centrale	678.337.921	556.380.000	-76.380.000	480.000.000	247.899
			6.1 Spese correnti	678.337.921	556.380.000	-76.380.000	480.000.000	247.899
			6.1.1 Funzionamento	678.337.921	556.380.000	-76.380.000	480.000.000	247.899
			PERSONALE					
2076	2076	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	88.158.000	68.380.000	+15.620.000	84.000.000	43.382
2086	2086	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	28.803.011	p.m.	0	p.m.	-
2106	2106	*	Fondo unico di amministrazione	242.752.700	84.000.000	-84.000.000	p.m.	-
2146	2146		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	25.383.650	30.000.000	+20.000.000	50.000.000	25.823
2156	2156		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	7.992.140	20.000.000	0	20.000.000	10.329
2196	2196	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	121.826.320	140.000.000	-28.000.000	112.000.000	57.843

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
			BENI E SERVIZI					
4226	4226	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	150.886.120	200.000.000	0	200.000.000	103.291
4286	4286	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	12.535.980	14.000.000	0	14.000.000	7.230
			7 Attività requirente periferica	5.587.920.165	6.302.270.000	-1.065.270.000	5.237.000.000	2.704.685
			7.1 Spese correnti	5.587.920.165	6.302.270.000	-1.065.270.000	5.237.000.000	2.704.685
			7.1.1 Funzionamento	5.587.920.165	6.302.270.000	-1.065.270.000	5.237.000.000	2.704.685
			PERSONALE					
2077	2077	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	224.096.000	99.470.000	+12.530.000	112.000.000	57.843
2107	2107	*	Fondo unico di amministrazione	773.485.900	382.000.000	-382.000.000	p.m.	-
2147	2147		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	403.292.000	392.800.000	+7.200.000	400.000.000	206.583

CAPITOLO DI PROVE-NIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
2157	2157		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	1.160.999.370	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000	516.457
2197	2197	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	237.265.130	250.000.000	0	250.000.000	129.114
			BENI E SERVIZI					
4057	4057		Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	78.636.545	122.000.000	+8.000.000	130.000.000	67.139
4087	4087	*	Fitto locali ed oneri accessori	951.107.330	1.050.000.000	+50.000.000	1.100.000.000	568.103
4107	4107	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	555.330.678	800.000.000	-20.000.000	780.000.000	402.836
4127	4127		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	574.679.654	600.000.000	-60.000.000	540.000.000	278.887
4187	4187		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	125.047.110	121.000.000	+29.000.000	150.000.000	77.469
4207	4207	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	385.370.836	535.000.000	-15.000.000	520.000.000	268.558

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
4227	4227	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	68.072.717	300.000.000	-138.000.000	162.000.000	83.666
4287	4287	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	50.536.895	450.000.000	-357.000.000	93.000.000	48.030
			8 Gestione delle risorse umane	204.152.503.426	212.785.190.000	-7.524.100.000	205.261.090.000	106.008.506
			8.1 Spese correnti	204.152.503.426	212.785.190.000	-7.524.100.000	205.261.090.000	106.008.506
			8.1.1 Funzionamento	201.386.460.918	211.381.190.000	-6.740.100.000	204.641.090.000	105.688.303
			PERSONALE					
2048	2048	*	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo	197.052.020.167	198.000.000.000	-8.000.000.000	190.000.000.000	98.126.811
2078	2078	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	741.692.000	280.100.000	+69.900.000	350.000.000	180.760
2088	2088	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	-	28.000.000	-28.000.000	p.m.	-
2108	2108	*	Fondo unico di amministrazione	2.014.016.800	9.672.090.000	2.843.000.000	12.515.090.000	6.463.505
2138	2138	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	32.367.485	35.000.000	0	35.000.000	18.076

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
2158	2158		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	349.994.692	560.000.000	-351.000.000	209.000.000	107.939
2198	2198	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	290.684.880	265.000.000	-143.000.000	122.000.000	63.008
2208	2208	*	Fondo per il premio di cui all'art. 40, c.1, lettera A) del C.C.N.L. del personale dirigente	131.000.000	131.000.000	-131.000.000	p.m.	-
4018	4018		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	25.823
4028	4028	*	Spese per accertamenti sanitari	79.565.854	80.000.000	0	80.000.000	41.317
5018	5018		Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	41.317
5028	5028	*	Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	84.821.330	100.000.000	0	100.000.000	51.646
			BENI E SERVIZI					
4228	4228	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	382.000.000	350.000.000	-250.000.000	100.000.000	51.646

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
			8.1.1.1 Studi e formazione					
4318	4318		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei Conti, nonchè per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni	98.297.710	1.750.000.000	-750.000.000	1.000.000.000	516.457
			8.1.2 Oneri comuni	2.748.461.869	1.170.000.000	-620.000.000	550.000.000	284.051
6018	6018	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonchè per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza	2.441.280.189	820.000.000	-620.000.000	200.000.000	103.291
6048	6048	*	Spese per l'esecuzione di sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonchè per transazioni inerenti ai ricorsi presentati presso la stessa Corte	307.181.680	350.000.000	0	350.000.000	180.760
			8.1.3 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	17.580.639	234.000.000	-164.000.000	70.000.000	36.152
3018	3018	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio	17.580.639	234.000.000	-164.000.000	70.000.000	36.152

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
			9 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	19.957.141.351	26.559.980.000	-437.980.000	26.122.000.000	13.490.887
			9.1 Spese correnti	19.957.141.351	26.559.980.000	-437.980.000	26.122.000.000	13.490.887
			9.1.1 Funzionamento	19.957.141.351	26.548.980.000	-437.980.000	26.111.000.000	13.485.206
			PERSONALE					
2079	2079	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	691.445.000	1.071.480.000	+118.520.000	1.190.000.000	614.584
2089	2089	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	-	56.000.000	-56.000.000	p.m.	-
2109	2109	*	Fondo unico di amministrazione	1.099.309.800	620.000.000	-620.000.000	p.m.	-
2159	2159		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	67.494.620	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	28.405
2199	2199	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	220.519.565	300.000.000	+26.000.000	326.000.000	168.365
			BENI E SERVIZI					
4069	4069		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale	78.835.740	141.500.000	+8.500.000	150.000.000	77.469
4089	4089	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.766.113.520	2.170.000.000	+130.000.000	2.300.000.000	1.187.851

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
4099	4099	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	2.250.220.535	3.140.000.000	-40.000.000	3.100.000.000	1.601.016
4119	4119		Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale	4.638.149.131	4.300.000.000	-450.000.000	3.850.000.000	1.988.359
4179	4179		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale	1.872.283.230	3.900.000.000	+1.100.000.000	5.000.000.000	2.582.284
4199	4199	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale	3.973.639.000	4.200.000.000	-1.500.000.000	2.700.000.000	1.394.434
4219	4219		Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	312.187.925	500.000.000	0	500.000.000	258.228
4229	4229	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	477.653.640	250.000.000	+250.000.000	500.000.000	258.228

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000 Lire	PREVISIONI 2000 Euro
4249	4249		Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro fotolitografico, nonchè per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo	278.593.560	550.000.000	+450.000.000	1.000.000.000	516.457
4269	4269	*	Spese postali e telegrafiche	983.818.340	1.500.000.000	0	1.500.000.000	774.685
4299	4299		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	1.075.808.495	1.200.000.000	-100.000.000	1.100.000.000	568.103
4369	4369	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	21.069.250	40.000.000	0	40.000.000	20.658
4389	4389		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	150.000.000	2.550.000.000	+250.000.000	2.800.000.000	1.446.079
			9.1.2 Interventi	p.m.	p.m.	0	p.m.	-
5039	5039		Spese per i servizi sociali	p.m.	p.m.	0	p.m.	-
			9.1.3 Oneri comuni	-	11.000.000	0	11.000.000	5.681
6029	6029		Restituzioni cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	11.000.000	0	11.000.000	5.681

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
			10 Informatica di servizio	18.001.720.455	29.211.010.000	-10.136.010.000	19.075.000.000	9.851.415
			10.1 Spese correnti	-	2.241.010.000	+133.990.000	2.375.000.000	1.226.585
			10.1.1 Funzionamento	-	2.241.010.000	+133.990.000	2.375.000.000	1.226.585
			PERSONALE					
2070	2070	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	-	26.010.000	+50.990.000	77.000.000	39.767
2100	2100	*	Fondo unico di amministrazione	-	80.000.000	-80.000.000	p.m.	-
2150	2150		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	-	40.000.000	-29.000.000	11.000.000	5.681
2190	2190	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto del personale amministrativo	-	35.000.000	+2.000.000	37.000.000	19.109
			BENI E SERVIZI					
4080	4080	*	Fitto locali ed oneri accessori	-	1.400.000.000	+100.000.000	1.500.000.000	774.685
4090	4090	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	-	160.000.000	+40.000.000	200.000.000	103.291

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE 1999	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2000	
							Lire	Euro
4220	4220	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	-	200.000.000	+50.000.000	250.000.000	129.114
			10.1.1.1 Studi e formazione					
2210	2210		Spese per le azioni formative	-	300.000.000	-	300.000.000	154.937
			10.2 Spese in conto capitale	18.001.720.455	26.970.000.000	-10.270.000.000	16.700.000.000	8.624.830
			10.2.1 Investimenti	18.001.720.455	26.970.000.000	-10.270.000.000	16.700.000.000	8.624.830
7010	7010	*	Spese per lo sviluppo del sistema informativo	18.001.720.455	26.970.000.000	-10.270.000.000	16.700.000.000	8.624.830
			TOTALI	**447.591.911.621**	**486.527.709.011**	**- 19.516.709.011**	**467.011.000.000**	**241.191.053**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2000

	PREVISIONI DEFINITIVE 1999		PREVISIONI 2000		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE		
	Lire	Euro	Lire	Euro	Per importo Lire	Per importo Euro	In percentuale
SPESE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
PERSONALE							
Capitoli: 1011 - 1021 - 2011 - 2071 - 2081 - 2091 - 2101 - 2141 - 2151 - 2161 - 2171 - 2191 - 2211 - 2231 - 4021 - 4031 - 4391 - 5021 - 2072 - 2102 - 2142 - 2152 - 2192 - 2073 - 2103 - 2143 - 2153 - 2193 - 2074 - 2084 - 2104 - 2144 - 2154 - 2194 - 2075 - 2105 - 2145 - 2155 - 2195 - 2076 - 2086 - 2106 - 2146 - 2156 - 2196 - 2077 - 2107 - 2147 - 2157 - 2197 - 2048 - 2078 - 2088 - 2108 - 2138 - 2158 - 2198 - 2208 - 4018 - 4028 - 5018 - 5028 - 2079 - 2089 - 2109 - 2159 - 2199 - 2070 - 2100 - 2150 - 2190 - 2210							
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	395.838.926.500	204.433.745	386.612.090.000	199.668.481	-9.226.836.500	-4.765.263	-2,33%
BENI E SERVIZI							
Capitoli: 4041 - 4111 - 4221 - 4321 - 4341 - 4351 - 4371 - 4052 - 4082 - 4092 - 4102 - 4122 - 4182 - 4202 - 4222 - 4282 - 4053 - 4083 - 4103 - 4123 - 4183 - 4203 - 4223 - 4283 - 4224 - 4284 - 4055 - 4085 - 4105 - 4125 - 4135 - 4185 - 4205 - 4225 - 4285 - 4226 - 4286 - 4057 - 4087 - 4107 - 4127 - 4187 - 4207 - 4227 - 4287 - 4228 - 4318 - 4069 - 4089 - 4099 - 4119 - 4179 - 4199 - 4219 - 4229 - 4249 - 4269 - 4299 - 4369 - 4389 - 4080 - 4090 - 4220							
TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	54.928.740.000	28.368.327	59.882.500.000	30.926.730	+4.953.760.000	+2.558.404	9,02%
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	450.767.666.500	232.802.071	446.494.590.000	230.595.211	-4.273.076.500	-2.206.860	-0,95%
INTERVENTI							
Capitoli: 4331 - 5039	40.000.000	20.658	40.000.000	20.658	-	-	0,00%
TOTALE SPESE PER INTERVENTI	40.000.000	20.658	40.000.000	20.658	-	-	0,00%

	PREVISIONI DEFINITIVE 1999		PREVISIONI 2000		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE		
	Lire	Euro	Lire	Euro	Per importo Lire	Per importo Euro	In percentuale
ONERI COMUNI							
Capitoli: 6011 - 6018 - 6031 - 6048 - 6029	8.226.042.511	4.248.396	3.706.410.000	1.914.201	-4.519.632.511	-2.334.195	-54,94%
TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	8.226.042.511	4.248.396	3.706.410.000	1.914.201	-4.519.632.511	-2.334.195	-54,94%
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
Capitoli: 3011 - 3018	524.000.000	270.623	70.000.000	36.152	-454.000.000	-234.471	-86,64%
TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	524.000.000	270.623	70.000.000	36.152	-454.000.000	-234.471	-86,64%
TOTALE SPESE CORRENTI	459.557.709.011	237.341.749	450.311.000.000	232.566.223	-9.246.709.011	-4.775.527	-2,01%
SPESE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
INFORMATICA DI SERVIZIO							
Capitoli: 7010	26.970.000.000	13.928.843	16.700.000.000	8.624.830	-10.270.000.000	-5.304.012	-38,08%
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	26.970.000.000	13.928.843	16.700.000.000	8.624.830	-10.270.000.000	-5.304.012	-38,08%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.970.000.000	13.928.843	16.700.000.000	8.624.830	-10.270.000.000	-5.304.012	-38,08%
TOTALE SPESE	486.527.709.011	251.270.592	467.011.000.000	241.191.053	-19.516.709.011	-10.079.539	-4,01%

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1- GOVERNO DELL'ISTITUTO E TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DISCIPLINATO DALLA LEGGE

Cap.1011 Legge n.117 del 13/4/1988
1021 Legge n.836 del 18/12/1973
Legge n.117 del 13/4/1988
2011 Regio Decreto n.827 del 23/5/1924
Legge n.97 del 2/4/1979
Legge n.20 del 14/1/1994
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2071 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2081 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2091 Legge n.734 del 15/11/1973
2101 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2141 Legge n.836 del 18/12/1973
2151 Legge n.836 del 18/12/1973
2161 Legge n.836 del 18/12/1973
2171 Legge n.836 del 18/12/1973
2191 Legge n.550 del 28/12/1995
4021 D.P.R. n.3 del 10/1/1957
4031 D.P.R. n.3 del 10/1/1957
5021 D.P.R. n.349 del 20/4/1994
4041 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4111 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4221 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4321 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4341 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4351 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4371 Legge n.117 del 13/4/1988
2211 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2231 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4391 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/6/1997
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4331 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6011 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6031 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
3011 D.P.R. n.1092 del 29/12/1973

2- CONTROLLO SULLA FINANZA STATALE

Cap.2072 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2102 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2142 Legge n.836 del 18/12/1973
2152 Legge n.836 del 18/12/1973
2192 Legge n.550 del 28/12/1995
4052 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4082 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4092 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4102 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4122 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4182 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4202 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4222 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4282 Legge n. 20 del 14/1/1994

3- CONTROLLO SULLA FINANZA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Cap.2073 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2103 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2143 Legge n.836 del 18/12/1973
2153 Legge n.836 del 18/12/1973
2193 Legge n.550 del 28/12/1995
4053 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4083 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4103 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4123 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4183 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4203 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4223 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4283 Legge n.20 del 14/1/1994

4- ATTIVITA' GIUDICANTE CENTRALE

Cap.2074 D.P.R. n. 422 del 22/7/1977
2084 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2104 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2144 Legge n.836 del 18/12/1973
2154 Legge n.836 del 18/12/1973
2194 Legge n.550 del 28/12/1995
4224 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4284 Legge n. 19 del 14/1/1994

5- ATTIVITA' GIUDICANTE PERIFERICA

Cap.2075 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2105 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2145 Legge n.836 del 18/12/1973
2155 Legge n.836 del 18/12/1973
2195 Legge n.550 del 28/12/1995
4055 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4085 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4105 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4125 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4135 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4185 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4205 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4225 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4285 Legge n. 19 del 14/1/1994

6- ATTIVITA' REQUIRENTE CENTRALE
Cap.2076 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2086 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2106 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2146 Legge n.836 del 18/12/1973
2156 Legge n.836 del 18/12/1973
2196 Legge n.550 del 28/12/1995
4226 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4286 Legge n. 19 del 14/1/1994

7- ATTIVITA' REQUIRENTE PERIFERICA
Cap.2077 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2107 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2147 Legge n.836 del 18/12/1973
2157 Legge n.836 del 18/12/1973
2197 Legge n.550 del 28/12/1995
4057 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4087 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4107 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4127 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4187 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4207 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4227 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4287 Legge n. 19 del 14/1/1994

8- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Cap.2048 Regio Decreto n.827 del 23/5/1924
D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
Legge n.20 del 14/1/1994
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2078 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2088 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2108 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2138 Legge n.397 del 3/6/1971
D.P.R. n.146 del 5/5/1975
2158 Legge n.836 del 18/12/1973
2198 Legge n.550 del 28/12/1995
2208 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
4018 Legge n.836 del 18/12/1973
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4028 D.P.R. n.3 del 10/1/1957
5018 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
5028 D.P.R. n.349 del 20/4/1994
4228 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4318 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6018 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6048 Conv.ne Europea Diritti dell'Uomo del 4/11/1950
3018 D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973

9- ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
Cap.2079 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2089 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2109 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2159 Legge n.836 del 18/12/1973
2199 Legge n.550 del 28/12/1995
4069 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4089 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4099 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4119 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4179 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4199 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4219 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4229 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4249 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4269 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4299 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4369 Legge n.790 del 27/12/1975
4389 D.L.vo n.626 del 19/9/1994
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
5039 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6029 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998

10 INFORMATICA DI SERVIZIO
2070 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2100 D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2150 Legge n.836 del 18/12/1973
2190 Legge n.550 del 28/12/1995
4080 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4090 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4220 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2210 D.L.vo n.39 del 12/2/1993
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
7010 D.L.vo n.39 del 12/2/1993
Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998

99A11423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 gennaio 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete abrogare o no l'art. 41 bis, 2° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui stabilisce che per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministero dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, nei confronti di coloro che, per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis L.P., sono solo imputati o addirittura indagati e, pertanto, assistiti da presunzione di non colpevolezza fino al formarsi del giudicato penale ex art. 27 della Costituzione?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Trupiano, Centro Direzionale Isola G/1 - Napoli, tel. 081/7879098 che è anche la sede del Comitato nazionale per l'abrogazione della citata norma.

00A0031

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0305
Yen giapponese	105,88
Dracma greca	330,40
Corona danese	7,4429
Corona svedese	8,6215
Sterlina	0,62960
Corona norvegese	8,1500
Corona ceca	36,270
Lira cipriota	0,57750
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,52
Zloty polacco	4,2423
Tallero sloveno	198,7975
Franco svizzero	1,6053
Dollaro canadese	1,4936
Dollaro australiano	1,5677
Dollaro neozelandese	1,9745
Rand sudafricano	6,3103

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0080

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazione di presidi medico chirurgici

Con decreto n. 800.5/R.P.385/D38 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

NEOVAP AEROSOL - registrazione n. 5420.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria chimica Leica S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D39 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

COLLARE ANTIPARASSITARIO PER PICCOLI CANI - registrazione n. 15062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D40 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

ANTIPULCI STICK BOLFO - registrazione n. 7922.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D41 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

LEITOX AEROSOL - registrazione n. 7092.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria chimica Leica S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D42 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

OTOACARIL - registrazione n. 17546.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D43 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

SEBACIL 0,1% spray - registrazione n. 17545.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

99A11118

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lolum»

Con decreto n. 800.5/R.M.135/D471 del 13 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LOLUM:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 024506014;

50 compresse 100 mg - A.I.C. n. 024506026;

30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 024506038;

50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 024506040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11110

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaro medicinale Aicardi».

Con decreto n. 800.5/R.M.236/D472 del 13 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

AMARO MEDICINALE AICARDI:

flacone 200 ml - A.I.C. n. 004273013;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 004273025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11113

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valozim»

Con decreto n. 800.5/R.M.236/D473 del 13 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VALOZIM:

30 capsule - A.I.C. n. 023607017;

50 capsule - A.I.C. n. 023607029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11112

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Borocaina gola»

Con decreto n. 800.5/R.M.236/D474 del 13 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BOROCAINA GOLA:

astuccio 18 gomme gusto arancia - A.I.C. n. 032053047;

astuccio 18 gomme gusto ciliegia - A.I.C. n. 032053050;

astuccio 18 gomme gusto albicocca - A.I.C. n. 032053062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11111

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darkene»

Con decreto n. 800.5/R.M.8/D475 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

DARKENE:

flacone gocce 0,2% 30 ml - A.I.C. n. 024056032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11107

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

Con decreto n. 800.5/R.M.134/D476 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

EPOXITIN:

1 fiala 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017072;

1 fiala 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017096;

1 fiala 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017110.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Jannsen Cilag S.a., titolare della corrispondente autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta J. C. Healthcare S.r.l.

99A11109

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

Con decreto n. 800.5/R.M.134/D477 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

EPREX:

1 fiala 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015015;

1 fiala 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015039;

1 fiala 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027015054.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cilag Ag, titolare della corrispondente autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Janssen-Cilag S.p.a.

99A11108

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Droxicef»

Con decreto n. 800.5/R.M.236/D478 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DROXICEF:

8 compresse sez. g 1 - A.I.C. n. 024147011;

sospensione gran. 100 ml 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 024147047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11115

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urtosal»

Con decreto n. 800.5/R.M.135/D479 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

URTOSAL:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 006203020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11116

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotiran»

Con decreto n. 800.5/R.M.446/D480 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

ISOTIRAN:

30 confetti - A.I.C. n. 008077012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lifepharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11117

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lambanol»

Con decreto n. 800.5/R.M.446/D481 del 14 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

LAMBANOL:

30 confetti 30 mg - A.I.C. n. 013587023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lifepharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11114

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrofurin G.W.»

Con decreto n. 800.5/R.M.349/D482 del 16 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

NITROFURIN G.W.:

10 capsule 0,25 - A.I.C. n. 012294017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto italiano fermenti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11105

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalius»

Con decreto n. 800.5/R.M.349/D483 del 16 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

KALIUS:

20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024699011;

flacone granulare 152,5 g - A.I.C. n. 024699023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto italiano fermenti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11106

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adisole»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D484 del 17 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

ADISOLE:

flacone gocce 12,5 ml - A.I.C. n. 006139024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11103

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erbamil»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D485 del 17 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

ERBAMIL:

flacone soluzione os 40 g - A.I.C. n. 009264021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11102

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levius»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D486 del 17 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

LEVIUS:

10 bustine 500 mg gran. efferv. - A.I.C. n. 0021302029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A11104

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.